



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 225 del 8 marzo 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Eco Sprint S.r.l./Provincia Sud Sardegna. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili della Provincia Sud Sardegna. Criterio di valutazione: minor prezzo. Importo a base di gara. 69.738,01 euro.

PREC 122 /16/S

Offerte anormalmente basse. Procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento. Anche quando la S.A. non ha previsto l'esclusione automatica nel bando, essa è tenuta comunque all'applicazione dell'art. 97, co. 2 e a procedere conseguentemente alla verifica dell'anomalia delle offerte.

Art.97 d.lgs.50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 170510 del 17 novembre 2016, con cui la Eco Sprint S.r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità della procedura di gara nella quale non era stata effettuata la verifica dell'anomalia delle offerte prevista dall'art. 97 del Codice, a suo avviso obbligatoria nel caso di specie;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30 gennaio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono quindi essere decise ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che la stazione appaltante ha riferito che il rup, *“a seguito di una valutazione comparativa globale e sintetica dei progressi costi del servizio di pulizia degli immobili provinciali e considerato che il ribasso percentuale del 100% sull'offerta economica, apparentemente anomalo, è stato praticato da un numero considerevole di ditte partecipanti”* ha ritenuto di non attivare il procedimento di verifica dell'anomalia;

RILEVATO che la stazione appaltante afferma di non aver proceduto al calcolo della soglia di anomalia ritenendo di non esservi tenuta per non aver previsto nella lex specialis l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 2 dell'art. 97;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che l'art. 97 del Codice prevede che *“Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”*;

RITENUTO che, come affermato in Tar Liguria 1240/2016: *“La regola generale introdotta dal legislatore, allo scopo di uniformarsi al chiaro indirizzo da tempo enunciato dalla Corte di giustizia, impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia – individuate ora attraverso il meccanismo di cui al nuovo art. 97 d.lgs. 50/2016 - ad un giudizio che investa la loro attendibilità e serietà, ossia che accerti la reale possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte”*;

RITENUTO quindi che, al contrario di quanto sostenuto dalla stazione appaltante nella propria memoria, pur non avendo previsto l'esclusione automatica nel bando, essa avrebbe comunque dovuto applicare l'art. 97, co. 2 e procedere conseguentemente alla verifica dell'anomalia delle offerte;

CONSIDERATO che le offerte con ribassi del 100% sono ritenute anormalmente basse e sono ammesse soltanto quando il ribasso è operato soltanto sulle *“prestazioni accessorie”* e *“quando sia dimostrato che l'offerta è comunque remunerativa e sostenibile”* (vd. Cons. di Stato, sez. V sent. n. 4594 del 23/07/2009; Tar Palermo n. 2280/2009, Tar Catania, Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 398);

RITENUTO che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e quindi, omettendo di procedere alla verifica dell'anomalia, l'ente appaltante non ha potuto effettivamente riscontrare che le imprese avessero giustificazioni adeguate all'eccessivo sconto proposto;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore, in quanto essa, pur non avendo previsto l'esclusione automatica nel bando, avrebbe comunque dovuto applicare l'art. 97, co. 2 e procedere conseguentemente alla verifica dell'anomalia delle offerte.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2017

Il Segretario Maria Esposito